

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Il canale per le segnalazioni whistleblowing di Banca d'Italia

In data 2 maggio 2018 Banca d'Italia ha attivato due nuovi canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati ([documento integrale](#)).

In particolare, il "canale whistleblowing" è rivolto a dipendenti o collaboratori di una banca o di un altro soggetto vigilato, i quali devono utilizzare il modulo "Segnalazione Whistleblowing" ([Modulo segnalazioni whistleblowing](#)) per segnalare possibili violazioni.

Invece coloro che non sono dipendenti o collaboratori possono segnalare eventuali violazioni tramite il modulo "segnalazione aziendale" ([Modulo segnalazioni aziendali](#)).

I suddetti moduli possono essere inviati tramite posta elettronica o posta ordinaria agli indi-

rizzi e secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web dell'Autorità.

A tal proposito, si sottolinea l'impegno di Banca d'Italia di assicurare la riservatezza dei dati personali del segnalante.

Si ricorda pertanto che la Banca d'Italia trae da tali segnalazioni informazioni utili per le proprie funzioni di vigilanza e attiva, ove necessario, gli opportuni strumenti di intervento, coordinandosi con la BCE quando l'intermediario sia una banca "significativa".

Di norma, la Banca d'Italia non risponde alle segnalazioni, ma si riserva di contattare il segnalante qualora lo ritenga utile per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti.

La Banca d'Italia, comunque, non può divulgare gli esiti degli approfondimenti condotti e le eventuali iniziative adottate a

seguito di segnalazioni riguardanti intermediari vigilati, in osservanza del vincolo del segreto d'ufficio, che copre tutti i dati, le informazioni e le notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza (art. 7 del TUB).

Per la clientela che intenda invece segnalare problemi nella propria relazione commerciale con un intermediario sono previsti strumenti diversi, specificamente dedicati alla tutela dei consumatori di servizi bancari e finanziari: a) La presentazione di un esposto alla Banca d'Italia che consente al cliente di segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte delle banche e degli intermediari finanziari; b) Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ovvero un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it

Workshop Eddystone Controlli - 12 Luglio 2018

Il giorno **12 luglio 2018** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sui nuovi adempimenti previsti in materia di governance e sistema dei controlli interni.

Il workshop è l'occasione per approfondire le nuove regole in materia di corporate governan-

ce e valutare lo stato dell'arte del sistema dei controlli interni

L'evento si terrà a Milano in Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al Workshop](#)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Le norme poste in consultazione, in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei intendono rafforzare i presidi antiriciclaggio, danno maggior spazio all'approccio fondato sul rischio, chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposte e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarle

Antiriciclaggio: documento in consultazione IVASS

In data 22 maggio 2018 IVASS ha emanato un documento in consultazione ([documento integrale](#)) che contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d.lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d.lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela. Pertanto, il documento tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, pubblicati il 4/01/2018.

La consultazione termina il 21 giugno 2018.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 e si applica anche ai rapporti continuativi in essere a tale data, anche se instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

Dalla suddetta data sono pertanto abrogati il regolamento ISVAP n°41 del 15 maggio 2012 e il regolamento IVASS n°5 del 2 luglio 2014, le

cui discipline sono state integrate nel presente Regolamento.

Le disposizioni di cui alle sezioni da I a IV del Capo II si applicano agli intermediari assicurativi a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.

Le norme poste in consultazione, in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei, intendono rafforzare i presidi antiriciclaggio, danno maggior spazio all'approccio fondato sul rischio, chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposte e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarle.

Novità fondamentale è l'inclusione, da parte della normativa primaria, degli intermediari assicurativi nella definizione di "intermediari bancari e finanziari".

Ciò comporta la necessità di disciplinare (capo II, SEZIONE 5) gli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni in capo agli intermediari assicurativi

(i quali potevano essere assolti in precedenza mediante la mera trasmissione all'impresa di riferimento). A tal fine, l'art. 28 individua i requisiti che gli intermediari assicurativi devono rispettare nell'esternalizzare tale obbligo.

Pertanto, a seguito della suddetta inclusione, è stata introdotta la possibilità per le imprese di avvalersi degli intermediari assicurativi per svolgere tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante (capo III, sezione 5).

Invece, fattispecie particolari riconducibili ai soli intermediari assicurativi sono individuate dal capo IV e fanno riferimento a: a) il contratto per conto altrui (art. 56); b) l'adempimento dell'obbligo di pagamento di premi assicurativi (art 57).

In particolare, la novità introdotta riguarda l'articolo 56, ove viene individuato il momento di instaurazione del rapporto continuativo e di esecuzione dell'operazione ai fini dell'acquisizione e della verifica dei dati identificativi degli assicurati di polizze collettive che rivestono la qualifica di titolari effettivi.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Con la presente comunicazione Consob indica le modalità di trasmissione, da effettuarsi alla stessa Autorità, delle dichiarazioni non finanziarie previste dal d.lgs. n°254 del 30 dicembre 2016, da parte dei soggetti non quotati né diffusi; pertanto Consob fornisce alcune precisazioni in merito agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni non finanziarie degli emittenti quotati e degli emittenti diffusi.

Comunicazione Consob sulle Dichiarazioni non finanziarie

In data 20 aprile 2018 Consob ha emanato la comunicazione avente ad oggetto le modalità di trasmissione, da effettuarsi alla stessa Autorità, delle dichiarazioni non finanziarie ([documento integrale](#)) previste dal d.lgs. n°254 del 30 dicembre 2016, da parte dei soggetti non quotati né diffusi e ha fornito alcune precisazioni in merito agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni non finanziarie degli emittenti quotati e degli emittenti diffusi.

Il regolamento di attuazione del suddetto decreto, adottato dalla Consob con delibera n°20267 del 18 gennaio 2018 ([documento integrale](#)), prevede infatti (art. 3, comma 1) che la Consob indichi sul proprio sito internet le modalità di trasmissione delle dichiarazioni non finanziarie (DNF) da parte dei soggetti obbligati, ovvero dell'avviso di avvenuto deposito delle stesse presso il registro delle imprese.

In particolare la presente comunicazione prevede che:

1) I soggetti non quotati né diffusi di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento comunicano l'avvenuto deposito della DNF presso il registro delle imprese, ovvero trasmettono la stessa, sia nel caso in

cui sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, da indirizzi Pec, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata: dnf@pec.consob.it.

2) Per gli emittenti quotati, sia che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, le modalità di trasmissione alla Consob sono quelle indicate dall'art. 65-septies del regolamento n°11971 del 1999 (Regolamento Emittenti) il quale prevede che le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.

Gli emittenti, inoltre, sono invitati, nel momento in cui effettuano lo stoccaggio, ad attribuire alle informazioni regolamentate rappresentate dalle dichiarazioni non finanziarie contenute in relazioni distinte il codice identificativo 3.1 previsto dall'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (Ue) n°1437/2016: *"Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare."* Per le dichiarazioni contenute nella relazione sulla gestione, che

costituisce parte integrante della relazione annuale ex articolo 154-ter del Tuf, invece, resterà valido il codice identificativo I.I. *"Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali."*

3) Per gli emittenti diffusi, sia che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, le modalità di pubblicazione della stessa sono indicate nell'articolo 110 del Regolamento Emittenti, il quale prevede la messa a disposizione del pubblico sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di un Sistema di diffusione di informazioni regolamentate (SDIR), contestualmente al deposito presso il registro delle imprese.

Pertanto, anche per la trasmissione alla Consob della DNF contenuta in una relazione distinta, possono essere utilizzate le medesime modalità previste dall'articolo III-ter, ossia la trasmissione tramite il sistema di Teleraccolta. Gli emittenti diffusi sono pertanto invitati a trasmettere i documenti relativi secondo le modalità indicate nel Manuale Utente del Sistema Informativo di Teleraccolta pubblicato sul sito internet della Consob.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- Privacy
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della

direttiva AIFM impone alle SGR di assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Infine anche il d.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti impone all'ODV231 di erogare della formativo diretta al personale interno in ordine alle modalità di applicazione del modello organizzazione, gestione e controllo (cd. MOG).

Eddystone progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle esigenze del singolo Intermediario.

Eddystone prosegue la collaborazione con i principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnalano le seguenti iniziative:

"Il mercato degli NPLS e il nuovo ruolo dei servicer" organizzato da Convenia che si terrà a Milano il prossimo **14 giugno 2018** in cui Guido Pavan e Arianna Locati interverranno su "La nuova disciplina antiriciclaggio". Per l'iscrizione a condizioni agevolate al Convegno in qualità di ospite Eddystone è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica direzione@eddystone.it



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Governance e sistema dei controlli interni

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Registrati al workshop

INTERVENTI DEI RELATORI

Linee guida per una buona governance

Renato Martorelli (Avvocato, Partner Fieldfisher)

La verifica dei requisiti degli esponenti aziendali (fit and proper)

Alberto Balestreri (Dottore Commercialista e Revisore Contabile)

La possibile sovrapposizione tra Collegio Sindacale e ODV231

Annalisa De Vivo (Dottore Commercialista e Consulente del CNDCEC)

Coffee break

Funzione Internal Audit: esperienze a confronto

Antonella Fabiano (Direttore della Direzione Internal Auditing del Comune di Milano)

Funzione Compliance: una sfida continua

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Funzione Antiriciclaggio: impatti del nuovo provvedimento di Banca d'Italia

Guido Pavan e Arianna Locati (Eddystone)

INFORMAZIONI E LOCATION

12 luglio 2018 dalle 9:30 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it